



Ai Genitori delle scuole del Convitto

Al Personale docente

Al Personale Educativo e ATA

Prot. n. 2317/II.5.1

Tivoli, 1 aprile 2022

2317

Oggetto: aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività al SARS-CoV-2

In applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, di seguito le misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Qualora segnalati casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

Fino a tre casi di positività, per alunni e personale è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è sempre consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)

Dal quarto caso di positività (rilevato entro il quinto giorno dal caso precedente), per alunni e personale è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID.

Inoltre, in presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche**.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Il Referente Covid d'Istituto
Prof. Angelo Moreschini

Il Rettore, Dirigente Scolastico
prof. Antonio Manna
(firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993)